



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

SPES

PARTE GIURIDICA – triennio 2023-2025

Il giorno 25 ottobre 2023, alle ore 16.00, presso l'IPAB SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali, si sono incontrate:

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA nella persona di:

_____ Dott. Siro Facco – Direttore Generale di SPES

Le R.S.A. SPES nelle persone di:

_____ Lago Tanja

_____ Soffiato Chiara

_____ Scarati Maria Beatrice

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

_____ Patella Mara – FLC CGIL - PADOVA

_____ Nalesso Paolo – CISL SCUOLA – PADOVA

_____ Dall'Armi Sabrina – CISL SCUOLA – PADOVA

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo **per il personale dipendente FISM / ANINSEI** dell'IPAB SPES Servizi alla Persona Educativi e Sociali, relativo alla parte normativa del triennio 2023-2025.

accogliereducare

SPES - Servizi alla Persona Educativi e Sociali
via Ognissanti, 70 35129 Padova - tel 049 8697777 - fax 049 8697719 - info@spes.pd.it - www.spes.pd.it - P.I. 04068300286

S.P.E.S. nuova IPAB - DdRV n. 231 del 29/12/2005 costituita dalla fusione di:
O.P.A.I. - Opera Padovana Assistenza e Istruzione - S.E.E.F. - Servizi per l'Età Evolutiva e Famiglia

PREMESSA

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e la prioritaria salvaguardia degli interessi dell'utenza.
2. Per tali fini, la Parte Pubblica e la Parte Sindacale sono impegnate, nel reciproco rispetto e nell'esercizio responsabile dei diversi ruoli, ad intrattenere corrette relazioni sindacali, attraverso l'attivazione di tutti gli istituti contrattuali, con le modalità e nei tempi previsti.
3. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL FISM / ANINSEI vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari.

I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 1

1. Il presente contratto integrativo è stipulato tra la Direzione SPES, le parti sindacali firmatarie del CCNL e le RSA dell'Ente.
2. Il presente contratto integrativo produce effetti giuridici dal 1 settembre 2023 a tutto il 2025.
3. Le parti possono avvalersi della possibilità di rescindere consensualmente l'accordo. È nulla ogni risoluzione unilaterale diversa da quella fissata dal termine.
4. Le parti possono disdire l'accordo sindacale, almeno 3 mesi prima dello scadere del termine. In caso contrario, il contratto si intende tacitamente rinnovato fino alla stipula del nuovo accordo.

Art. 2

1. I delegati sindacali e le organizzazioni sindacali hanno il diritto di far pervenire i comunicati sindacali a tutte le strutture dell'Ente tramite invio telematico e successiva comunicazione da parte del coordinatore a tutto il personale della sede.
2. Le RSA hanno il diritto di partecipare alle assemblee sindacali svolte all'interno dello SPES e alle riunioni sindacali organizzate dalle OO.SS. di riferimento nei limiti di n. 10 ore nella fascia finale dell'orario di servizio delle scuole. Le RSA possono comunicare con i lavoratori con qualsiasi mezzo (cartaceo o informatico) attraverso la pubblicazione di documenti nelle modalità di cui al punto 1.

Art. 3

1. Le parti sindacali hanno il diritto di chiedere l'informazione preventiva relativa a:
 - le iscrizioni dei bambini alle sezioni e/o alle classi;
 - le risorse da destinare alla contrattazione integrativa;
 - la programmazione delle attività didattiche e formative approvate dalla Direzione.

Art. 4

1. Il Piano delle attività dovrà sempre prevedere anche una parte dedicata alla sorveglianza dei bambini prima dell'inizio delle lezioni e al loro termine. L'attività di servizio dei dipendenti dovrà includere come tempo di lavoro anche quello destinato alla sorveglianza pre e post lezioni.
2. In caso di sciopero l'erogazione dei servizi essenziali (asilo nido) avverrà nel rispetto delle leggi in vigore con l'individuazione di un contingente destinato al servizio. Le parti stabiliscono, in separata sede, i criteri di individuazione del personale interessato.
3. In caso di assemblea sindacale l'erogazione dei servizi avverrà nel rispetto delle leggi in vigore con l'individuazione di un contingente destinato al servizio. Le parti stabiliscono, in separata sede, i criteri di individuazione del personale interessato.

II – ATTIVITA' ED ELEMENTI DEL SERVIZIO

Art. 5

1. L'orario di lavoro è definito dalla Direzione secondo le esigenze organizzative della struttura di destinazione. E' facoltà del coordinatore di struttura, in accordo con la Direzione e l'ufficio scolastico, ridefinire gli orari al fine di ottimizzare la copertura del servizio.

Art. 6

1. La sede di servizio dei lavoratori è normalmente comunicata prima dell'inizio delle attività didattiche annuali, fatte salve le modifiche dovute a fattori successivamente intervenienti.
2. SPES definisce gli organici scolastici sulla base delle iscrizioni, delle impostazioni educativo-didattiche, delle esigenze organizzative legate alla singola scuola e alle strutture scolastiche considerate nel loro insieme, tendendo alla stabilità della sede di servizio per quanto possibile.
3. I lavoratori possono chiedere di essere assegnati ad una sede diversa di lavoro rispetto a quella dell'anno precedente. SPES valuta la compatibilità di tali eventuali richieste con un opportuno ricollocamento.

Art. 7

1. Le ore eccedenti il servizio ordinario del personale, debitamente autorizzate, vengono accumulate in una banca ore individuale.
2. Le ore accumulate sono destinate prioritariamente al recupero, qualora e nella misura in cui il recupero sia compatibile con le esigenze di servizio.
3. Le ore che al termine dell'anno scolastico sono presenti nella banca ore vengono liquidate, nei tempi tecnici necessari, generalmente conservando un residuo minimo di ore destinato a possibili recuperi all'inizio del nuovo anno scolastico, non superiore a 20 ore per il personale in servizio continuativo.
4. Al fine di valorizzare la disponibilità del personale alla sostituzione di colleghi assenti, con straordinario e/o spostamento del proprio orario, nonché eventuale spostamento di sede, sarà periodicamente rilevato lo straordinario effettuato per tale motivo e, nel caso di superamento di n. 40 ore, potrà essere liquidato in corso d'anno, anche parzialmente.

III – INCARICHI ED ELEMENTI ECONOMICI

Art. 8

5. La tipologia e il numero degli incarichi necessari all'organizzazione dei servizi e al perseguimento degli obiettivi dell'Ente, nonché i compensi ad essi correlati, sono definiti a priori. Successivamente è individuato il personale destinatario degli stessi incarichi, che devono essere formalmente conferiti e accettati. La lettera di conferimento contiene anche la durata dell'incarico assegnato.
6. Nella generalità dei casi, gli incarichi hanno durata annuale, dal 1 settembre al 31 agosto. Particolari incarichi di responsabilità, a valere su aree tecnico-amministrative caratterizzate da programmazione a lungo termine e imprescindibile continuità operativa, possono essere assegnati per una durata fino a 5 anni.
7. Gli incarichi sono da intendersi rinnovabili.
8. La determinazione dei compensi per gli incarichi da assegnare è modulata sulla base di criteri oggettivi e definiti, che individuano il grado di responsabilità e/o il carico di attività richiesti.
9. I compensi riferiti a incarichi di responsabilità di unità tecnico-amministrativa complessa, indennità di responsabilità ed eventuale indennità di risultato, assorbono il compenso per lavoro straordinario ed

eventuali altre competenze ed indennità accessorie, con esclusione delle somme destinate al welfare aziendale.

Art. 9 **Fondo risorse decentrate**

1. La determinazione annuale delle risorse economiche da destinare al “Fondo risorse decentrate-salario accessorio” finalizzate a compensare lo svolgimento di incarichi organizzativo funzionali, all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane e al miglioramento dei servizi, è di esclusiva competenza dell’Amministrazione. L’amministrazione invia ai soggetti sindacali, il prospetto annuale di quantificazione del fondo e gli stessi possono formulare rilievi ed osservazioni. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione delle risorse rese disponibili.
2. La distribuzione del Fondo per il salario accessorio viene ripartita nelle seguenti categorie di intervento:
 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato personale amministrativo (art. 12)
 - Indennità per specifiche responsabilità (art. 13)
 - Indennità coordinamento strutture educative (art. 14)
 - Indennità supporto didattico di rete / di metodologia (art. 15)
 - Indennità responsabilità cucine (art. 16)
 - Indennità addetti servizio tecnico-manutentivo (art. 17)
 - Welfare aziendale (art. 18)
 - Compensi produttività (art. 19)
 - Compensi progetti (art. 20)
3. L’attivazione di particolari progetti/interventi/attività promossa in collaborazione e/o con contributi di soggetti esterni a SPES può comportare il riconoscimento di compensi specifici e temporanei comunque finanziati separatamente. Tali risorse non sono comprese nella costituzione del fondo.

Art. 10 **Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato personale amministrativo**

1. Sono istituite presso questo Ente posizioni di Responsabilità Tecnico Amministrativa. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine, rinnovabile.
2. Gli incarichi sono conferiti di norma a dipendenti che nell’organigramma funzionale ricoprono il ruolo di responsabile di struttura amministrativa apicale.
3. Il Direttore Generale attribuisce e rinnova gli incarichi di Responsabile con provvedimenti scritti e motivati tenendo conto dei seguenti criteri a cui potrà attribuire specifici pesi:
 - a. natura e caratteristiche delle funzioni assegnate e dei programmi da realizzare con riferimento alle indicazioni contenute nel piano delle performance o degli obiettivi;
 - b. titoli di studio e requisiti culturali posseduti
 - c. attitudini e capacità professionale
 - d. esperienza acquisita.
4. In particolare, il Direttore Generale procede all’individuazione del dipendente con il profilo di competenza più adatto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, cui conferire l’incarico di Responsabile, tramite comparazione dei profili dei dipendenti aventi i requisiti.
5. A ciascun incaricato di Responsabilità Tecnico Amministrativa è riconosciuta una specifica indennità annuale a titolo di retribuzione di posizione, quantificata nell’importo annuale con atto del Direttore Generale, di norma contestualmente al conferimento dell’incarico, e viene corrisposta in dodici quote mensili di pari importo.
6. A ciascun incaricato di Responsabilità Tecnico Amministrativa è riconosciuta, inoltre, annualmente una somma a titolo di retribuzione di risultato.

Art. 11

Indennità specifiche responsabilità

1. A fronte dell'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione dell'Ente, comporta l'espletamento di compiti con specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale della Area Prima – servizi amministrativi (art. 34 CCNL FISM 2021-2023), è prevista l'attribuzione di un'indennità per specifiche responsabilità, da erogarsi in quote mensili di pari importo per dodici mensilità.
2. In sede di accordo annuale saranno definite le risorse da destinare all'istituto in oggetto.
3. Il budget destinato annualmente a tale istituto economico sarà oggetto di parametrizzazione in proporzione al punteggio assegnato a ciascun dipendente sulla base del totale dei punteggi attribuiti nella scheda di pesatura delle responsabilità.
4. La specifica responsabilità:
 - a) viene attribuita con apposito provvedimento dal Direttore Generale.
 - b) viene determinato il peso della responsabilità attribuita secondo la scheda pesatura delle responsabilità in allegato al presente accordo (all. A);
 - c) nell'ottica di una uniformità di pesatura, i responsabili dovranno preliminarmente confrontarsi tra loro e con il Direttore;
 - d) copia dei provvedimenti di attribuzione e di pesatura saranno consegnati ai lavoratori coinvolti;
 - e) è revocabile o modificabile al sopraggiungere di eventuali modifiche organizzative.
5. L'indennità per specifiche responsabilità di norma è erogata mensilmente e riproporzionata in caso di rapporto di lavoro part-time.

Art. 12

Indennità coordinamento strutture educative

1. Per il ruolo di coordinatore di una struttura educativa, sia complessa, 0-6 anni, costituita da nido e infanzia, che omogenea, 0-3 anni, asilo nido, viene prevista una voce di salario accessorio che l'Amministrazione finanzia con la costituzione annuale del fondo risorse decentrate.
2. L'indennità di coordinamento FISM stabilita dall'art. 48 del CCNL 2021-2023 e l'integrazione di coordinamento stabilita da SPES sono cumulabili e saranno erogate come unica voce a titolo di indennità di coordinamento.
3. L'attribuzione individuale dell'indennità di coordinamento, comprensiva di integrazione, viene assegnata dal Direttore Generale sulla scorta del numero di bambini frequentanti la scuola e delle dimensioni dell'organico del personale di servizio della scuola medesima.
4. Per quanto riguarda le strutture di asilo nido, sono considerati criteri di riferimento il numero di posti autorizzati e la tipologia di gestione, servizio in convenzione o sede di proprietà dell'Ente.
5. Una percentuale non superiore al 50% dell'indennità di coordinamento annuale viene denominata "premio di risultato" ed accantonata per essere assegnata a conclusione dell'anno scolastico e di apposito processo di valutazione della performance individuale del coordinatore incaricato, secondo criteri definiti dal processo di valutazione.
6. La parte rimanente dell'indennità di coordinamento annuale viene corrisposta in dodici quote mensili di pari importo.

Art. 13

Indennità supporto didattico

1. Al personale cui, con apposito incarico formale, è affidato un ruolo di supporto nelle attività di:
 - coordinamento di strutture educative diverse (denominato anche "coordinamento di rete");
 - applicazione di particolare metodologia didattica, mediante supervisione e consulenza;
 - coordinamento generale delle attività didattiche,viene attribuita una indennità mensile di supporto didattico, assimilata, nell'erogazione, all'indennità di coordinamento.

2. L'indennità di cui al presente articolo è quantificata con apposito atto del Direttore Generale e compete al lavoratore per 12 mensilità.

Art. 14

Indennità responsabilità cucina

1. Al personale cui, con apposito incarico formale, è affidata la conduzione di una cucina, con responsabilità sull'adeguatezza alle norme HACCP, viene attribuita una indennità mensile di responsabilità cucina.
2. L'indennità di cui al presente articolo è quantificata con apposito atto del Direttore Generale e compete al lavoratore per 12 mensilità.
3. L'indennità di responsabilità cucina può essere revocata, anche temporaneamente, nel caso di assenza prolungata dell'incaricato e sua sostituzione.
4. Per il periodo di sostituzione dell'incaricato, non inferiore a 20 giorni nel mese, l'indennità di responsabilità cucina sarà erogata al sostituto designato.

Art. 15

Indennità addetti servizio tecnico manutentivo

1. Al personale che svolge attività di addetto tecnico alle manutenzioni degli impianti e del patrimonio viene attribuita una indennità mensile a condizione che rientri nelle seguenti tipologie operative:
 - Esposizione ad agenti atmosferici ed ambientali da parte del personale che svolge abitualmente la propria attività nelle diverse sedi operative;
 - Esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività lavorative prestate al di fuori del normale orario di lavoro in caso di chiamata straordinaria effettuata dal Responsabile per interventi, in presenza di situazioni causate da agenti atmosferici, tellurici e/o comunque imprevedibili, a cui si debba far fronte con estrema urgenza.
 - Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in luoghi che, in relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l'integrità fisica del dipendente;
 - Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente.
3. L'indennità mensile di cui al presente articolo è quantificata con apposito atto del Direttore Generale e compete al lavoratore per 12 mensilità.

Art. 16

Welfare aziendale

1. Le parti si impegnano a promuovere l'attivazione di Piani di welfare in favore del personale, coerentemente con le previsioni dell'art. 45 del CCNL FISM 2021/2023, ed esteso al personale inquadrato nel CCNL ANINSEI, per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale tra i quali:
 - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
 - b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
2. Si rinvia a specifica sessione negoziale la definizione, nell'ambito delle risorse destinate dal Fondo salario accessorio annuale, le misure e le azioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

Art. 17
Compensi produttività

1. Al personale che opera nell'ambito della gestione generale tecnico-amministrativa viene riconosciuto annualmente un compenso per produttività, quantificato sulla base di criteri appositamente definiti con atto amministrativo.

Art. 18
Compensi progetti

1. Al personale cui è assegnata la realizzazione di particolari progetti, didattici o tecnico-amministrativi, preventivamente definiti e pianificati, è corrisposto un compenso quantificato dalla Direzione SPES e commisurato all'entità del progetto medesimo.
2. Il compenso di cui al presente articolo viene erogato previa verifica dell'effettiva realizzazione del progetto, con possibilità di rapportare il compenso alla parte effettivamente svolta.

Art. 19

1. Gli incarichi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 possono essere revocati o temporaneamente sospesi con atto formale del Direttore generale, anche su richiesta dell'incaricato.
2. La revoca, o la sospensione, dell'incarico comporta la sospensione, con medesima decorrenza e per il periodo in cui l'incarico è sospeso, dell'indennità assegnata.

IV – ATTUAZIONE NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 20

1. Relativamente alla designazione e all'esercizio delle funzioni di RLS e di tutte le figure "sensibili" in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, così come per tutti i connessi adempimenti previsti, si applica la normativa specifica e contrattuale.

Art. 21

1. SPES provvede a garantire, all'atto dell'assunzione, l'informazione preliminare in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, fornendo una specifica circolare informativa;
2. SPES garantisce la completa diffusione di opportune informative in merito alla sicurezza sul lavoro con riferimento a temi specifici e/o temporanei e/o che richiedono precisazioni particolari (ad esempio comportamenti e prassi a prevenzione Covid19).
3. SPES provvede al monitoraggio della formazione acquisita dal personale e all'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento sui temi della sicurezza, coerentemente con le previsioni normative, destinati al personale, a tempo indeterminato e determinato, individuato sulla base delle esigenze rilevate e della tipologia di struttura sede di servizio.

V – FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 22

1. SPES garantisce adeguata informazione a tutti i dipendenti in merito alla possibilità di adesione alla previdenza complementare presso il Fondo Perseo Sirio.
2. In tutti i casi di assunzione di personale a tempo indeterminato, SPES fornisce esauriente informativa in merito alla regola dell'adesione al Fondo Perseo Sirio per silenzio-assenso.